



Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

1.1 E' approvato il modello di cartella di pagamento di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

1.2 L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Motivazioni

La revisione ha riguardato il modello di cartella di pagamento sotto il profilo sia grafico che contenutistico ed è scaturita dall'esigenza di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati.

E' stata posta in maggiore evidenza l'informazione relativa all'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella ed al conseguente avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento; è stato inserito un prospetto di sintesi delle somme dovute contenente l'elencazione dei rispettivi enti creditori e del totale complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro le scadenze, con espressa indicazione del termine di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica nelle ipotesi in cui la cartella contenga ruoli a rata unica; infine, nella parte sottostante, è stata fornita una breve descrizione degli adempimenti connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme.

Nell'intestazione della pagina dedicata al "Dettaglio degli addebiti", accanto al logo di Equitalia S.p.A., viene riportata l'indicazione "Ente che ha emesso il ruolo" con relativi denominazione ed indirizzo.

La sezione denominata "Dettaglio degli addebiti" contiene una sintetica elencazione delle iscrizioni a ruolo relative all'Ente che ha emesso il ruolo, poi dettagliate nella sottostante nuova sezione "Dettaglio degli importi dovuti". In quest'ultima, in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, sono evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, consentendo così al contribuente di avere immediata consapevolezza dei diversi totali da pagare .

Nella sezione dedicata alle "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione" è inserito un apposito riquadro denominato "Dilazioni di pagamento", contenente tutte le informazioni relative ai requisiti necessari per accedere al beneficio della rateazione nonché alle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse. A conclusione di questa sezione compare l'informativa sul trattamento dei dati personali e viene data evidenza al nuovo servizio creato da Equitalia S.p.A., che consente al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria aggiornata consultando l'estratto conto *on line*.

Con riguardo al Foglio Avvertenze, considerato che il contenuto del medesimo è correlato alla tipologia delle somme iscritte a ruolo, si procederà all'approvazione degli specifici contenuti con separati provvedimenti.

Infine, allo scopo di consentire una maggiore comprensibilità dei dati riportati in cartella, è stata aggiunta una sezione "Informazioni utili" nella quale sono contenute tutte le spiegazioni, supportate dai relativi riferimenti normativi, concernenti gli oneri aggiuntivi connessi alla notifica della cartella e/o al mancato o tardivo pagamento della stessa, quali le spese di notifica, i compensi del servizio di riscossione, gli interessi di mora, le somme aggiuntive previste dalla disciplina dei contributi I.N.P.S., le spese per l'eventuale attività esecutiva.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (art. 25, c. 2);

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 settembre 2000;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008;

provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008;
provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2009;
provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009.

Roma, 20 marzo 2010

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA
Attilio Befera (*)

(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00



Denominazione Agente della Riscossione

Equitalia



00000000000000000000

DESTINATARIO

Sig.ra XXXXXXXX XXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

99999 YYYYYYYY YY

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQQ

Indicazione eventuale qualità di coobbligato

Agente della Riscossione - prov. di xxxxxxxxx
Indirizzo, Cap Comune

Gli sportelli dell'Agente della Riscossione sono aperti al pubblico dal xxxxx al xxxxx dalle ore xx.xx alle ore xx.xx

<http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.it>

La presente cartella ha valore anche di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (art. 25, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della Riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).

ATTENZIONE: L'Agente della Riscossione fornisce le informazioni relative alla situazione dei pagamenti, mentre per i chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella è necessario rivolgersi all'Ente che ha emesso il ruolo.

ENTE CREDITORE**SOMME DOVUTE**

XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
XXXXXXXXXX	0,00
	diritti di notifica 0,00

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* euro **0,00**

*Comprensivo dei compensi del servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- ai nostri sportelli (vedere elenco);
- con altre modalità (vedere "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate negli allegati solo in presenza di somme rateizzabili.

In caso di ritardo nel pagamento

- All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
 - maggiori costi del servizio di riscossione;
 - eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della Riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- Esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare domanda di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente (vedere specifica sezione).

L'avvenuta presentazione della domanda di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Denominazione Agente della Riscossione



da inserire in caso di coobbligazione:

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Nome Cognome

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER :

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. XXXXX XXXXX
2. XXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie Ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

n.	Anno Rif.	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	xxxx	xxxx	xxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
2	xxxx	xxxx	xxxxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **0,00**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **0,00*****Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze specifiche per Ente creditore**

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro 0,00 dovrà essere così pagato: *(fatta salva la diversa disciplina prevista per particolari tipologie di somme iscritte a ruolo)*

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00* =	0,00 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2			0,00 entro l'ultimo giorno del X mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00	+ 0,00 * =	0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2			0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati dalla data di notifica della cartella, nelle ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso del servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato all'Agente della Riscossione presso Istituto di Credito codice BIC XXXXXXXXXXXX, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate nella sezione "eventuali pagamenti parziali".

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della Riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 00000000 intestato all'Agente della Riscossione XXXXXXXXXXXX;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.



DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: QQQQQQQQQQQQQQQQ
 NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00

REGIONE O ZONA:
 GRUPPO:

PRG	Numero di ruolo	Cod. Trib.	Anno Rif.	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	xxxx	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
<i>Dettaglio dei pagamenti</i>							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della presente cartella di pagamento è Nome Cognome, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di xxxxxxxxx della Denominazione Agente della Riscossione.

Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati nel ruolo dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che ha emesso il ruolo.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di entrate rateizzabili, è possibile presentare domanda all'Agente della Riscossione che può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione;
- il carico non può più essere rateizzato.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito www.equitaliaspa.it.

Si precisa che l'Agente della Riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato gestiscano in proprio la concessione della rateazione, salvo i casi espressamente indicati dagli Enti creditori.

L'elenco aggiornato di tali Enti è disponibile sul sito www.equitaliaspa.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della Riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'art. 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

segue

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

I restanti diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è Nome Cognome.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.xxxxxxxxxxxxxx.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

 Estratto conto: il nuovo servizio Equitalia per consultare la propria situazione debitoria aggiornata. 
Sul sito www.equitaliaspa.it le modalità di utilizzo.

RUOLI EMESSI DA XXXXXXXXXXXX - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il costo del servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della Riscossione (normativa di riferimento: art. 17, comma 7 ter, del D.Lgs n. 112/1999).

I **compensi del servizio di riscossione** (o aggio di riscossione) rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della Riscossione. Il costo del servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 0,00% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, l'aggio, pari al 0,00%, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

L'aggio di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi del servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal contribuente, in aggiunta alle somme iscritte a ruolo, qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento art. 30 D.P.R. n. 602/1973 e norme correlate). Gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della Riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con mod. F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui

segue

è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e art. 116, comma 9; D.Lgs n. 46/1999, artt. 24 e 27; D.P.R. 602/1973, art. 30, così come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate in ragione e proporzionalmente all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Denominazione Agente della Riscossione
Indirizzo
Cap Comune



Destinatario
Cognome Nome/Denominazione
Indirizzo
CAP Comune

00000000000000000000

notifica

Oggi / / lo sottoscritto **ho notificato** la presente cartella di pagamento
in _____

personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor _____

che si è qualificat _____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

**depositandola in
Comune** e affiggendo
all'albo l'avviso di deposito
dopo aver constatato
la temporanea assenza
del destinatario, e

l'incapacità _____

il rifiuto _____

l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

**depositandola in
Comune** e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta: XXXXX